

COMUNE DI SOSPIROLO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Sospirolo, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n.59.
6. Il Comune esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti, ed anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il Comune di Sospirolo, di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Sospirolo Capoluogo e delle altre frazioni di Susin, Maras, Pascoli, Gron, Piz – Camolino, San Gottardo, San Zenon, Oregne, Mis e Torbe. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alla planimetria riportata in appendice al presente Statuto e confinante a Nord con i Comuni di Rivamonte e Sedico; a Sud con i Comuni di Santa Giustina e Sedico; a Est con il Comune di Sedico; a Ovest con i Comuni di San Gregorio Nelle Alpi, Cesiomaggiore e Gosaldo.
2. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Sospirolo. Presso la sede si riuniscono la Giunta, il Consiglio Comunale e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso e la cui descrizione è allegata in appendice.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art.3

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione e pari opportunità

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e

culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Gli organi elettivi del Comune si adoperano al fine di intraprendere ogni azione positiva per le donne al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art.1 della Legge 10.04.1991 n. 125.
5. E' garantita la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. A tal fine, nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi degli aventi diritto. Il mancato rispetto del suddetto rapporto deve essere ampiamente giustificato da oggettiva impossibilità.

Art.4

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

Art.5

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al comma secondo del precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, l'unione con i Comuni contermini con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.6

I servizi pubblici locali

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.
3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formano oggetto di apposito regolamento.

Art.7

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art.8

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e con la Comunità Montana come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO II

NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art.9

Gli organi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esso

esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

4. La Giunta attua gli indirizzi generali dati dal Consiglio ed è titolare delle competenze stabilite dalla legge e successivamente specificate.
5. Il Sindaco rappresenta l'Ente, è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, è organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art.10

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione

amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.11

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che ne è Presidente di diritto.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il Regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno tra i gruppi di maggioranza e uno tra quelli di minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei Consiglieri che reiteratamente violino il Regolamento, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art.12

Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti

necessari per espletare il proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
3. Se lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art.13

Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio comunale.
4. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
5. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio

esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.14

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi rappresentativi delle liste degli eletti secondo le disposizioni del regolamento sul funzionamento del Consiglio che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento e i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto.

Art.15

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141 del dlgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art.16

Composizione e Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e 16 membri.
2. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco.

3. In caso di impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il consigliere vicesindaco o, in mancanza l'Assessore - consigliere più anziano di età.

Art.17

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - c) discussione ed approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi e deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.
4. Deve essere inoltre riunito entro sessanta giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
5. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art.18

Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da

realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione delle linee programmatiche
4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.
5. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art.19

Pubblicità delle sedute, degli atti e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.
4. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art.20

Voto palese e segreto

1. L'espressione del voto del Consiglio Comunale è normalmente palese e si effettua di regola per alzata di mano. La votazione in forma segreta

viene limitata ai casi nei quali il Consiglio debba effettuare apprezzamenti o valutazioni delle qualità e

capacità delle persone oggetto di deliberato, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali risulta preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

Art.21

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art.22

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale a carattere sia temporaneo che permanente.
2. Le commissioni temporanee istituite per affari particolari hanno un termine, fissato dal Consiglio Comunale, entro il quale portare a compimento l'incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
3. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
4. Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
5. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso

dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

6. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art.23

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari. La presidenza della commissione spetta al membro designato dalle minoranze.

Art.24

Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche

sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento o revisione degli stessi da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e della Legge 7.08.1990 n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.
3. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

Art.25

Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato ad uno, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art.26

Regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. I regolamenti resteranno pubblicati, dopo la loro adozione, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale e diventeranno esecutivi nei termini e con le modalità previste dall'articolo 126 del Dlgs. 267/2000.
3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art.27**Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero massimo di 6 assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. I componenti della Giunta durano in carica 4 anni.
5. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.

Art.28**Assessori esterni al Consiglio**

1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art.29**Incompatibilità**

1. Non possono essere membri della Giunta gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art.30**Decadenza Sindaco e Giunta**

1. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di

Sindaco e Giunta.

2. Per i casi di scioglimento del Consiglio Comunale e per la nomina di un Commissario si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 141 del Dlgs.267/2000.

Art.31

Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi degli articoli 59 e 142 del Dlgs.267/2000. In tal caso esercita anche le funzioni di cui all'art.54 del Dlgs.267/2000.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio che avviene con la loro iscrizione all'ordine del giorno.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art.32

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune senza computare al tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art.33

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario

Comunale.

5. I testi delle deliberazioni comunicate in elenco ai capigruppo restano a disposizione dei suddetti consiglieri presso l'ufficio segreteria per un periodo di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio. Trascorso tale termine l'accesso agli atti sarà comunque garantito secondo quanto disposto dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento sul diritto d'accesso agli atti e documenti dell'amministrazione.

Art.34

Incarichi agli assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di coadiuvarlo in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, riferendone allo stesso e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art.35

Incarichi ai Consiglieri

1. Il Sindaco può incaricare singoli Consiglieri di seguire, curare e organizzare specifiche iniziative e attività.
2. Tali incarichi non devono comunque rivestire carattere continuativo onde mantenere il principio di separazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, attribuito al Consiglio, da quello esecutivo assegnato alla Giunta e agli altri organi di gestione.

Art.36

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alla

discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale il quale è obbligato ad allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. In tal caso è sostituito da un consigliere scelto dal Consiglio Comunale o da un assessore scelto dalla Giunta Comunale.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado.

CAPO II

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Art.37

Funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo

1. Il Consiglio comunale, oltre agli atti amministrativi di cui abbia competenza a norma dell'art.42 del decreto legislativo 267/2000 o di altre norme di legge statale, può emanare atti di indirizzo che riguardino le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed in genere può adottare atti di natura meramente politica, tra i quali in particolare, ed a titolo esemplificativo, ordini del giorno, mozioni e raccomandazioni.
2. Sono senz'altro di competenza della Giunta comunale, oltre a quanto

espressamente stabilito dalla legge, i seguenti atti di indirizzo e controllo politico amministrativo:

- a) Approvazione del piano esecutivo di gestione;
- b) Approvazione dotazione organica dell'ente;
- c) Approvazione del fabbisogno triennale di personale di cui all'art.91, comma II, del Dlgs.267/2000;
- d) Emanazione di direttive nei confronti del Segretario comunale in relazione all'attività di sovrintendenza e coordinamento esercitata da quest'ultimo nei confronti dei responsabili delle strutture di massimo livello dell'ente;
- e) Individuazione degli organismi collegiali, dei quali ad essa spetta la nomina, ritenuti indispensabili, ai sensi dell'art.96 del Dlgs.267/2000;
- f) Approvazione convenzioni con altri Enti pubblici diversi da Comuni e Provincia, purché non si tratti di costituire e modificare forme associative;
- g) Determinazione delle aliquote e detrazioni dei tributi comunali nell'ambito di quanto stabilito dal Consiglio comunale in materia di loro istituzione e ordinamento;
- h) Determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi nel rispetto della disciplina generale posta dal Consiglio comunale;
- i) Adozione programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici da sottoporsi all'approvazione del Consiglio comunale successivamente allo scadere del termine fissato dalla legge per la presentazione di osservazioni;
- j) Approvazione del progetto preliminare di opere o lavori pubblici, tranne nel caso costituisca variante agli strumenti urbanistici vigenti,;
- k) Intitolazione di aree, spazi ed edifici pubblici;
- l) Istituzione di manifestazioni a carattere sportivo, culturale, turistico, eno -

gastronomico e di feste popolari ad eccezione delle fiere ed i mercati locali;

- m) La decisione di costituirsi in giudizio e la nomina del patrocinatore legale;
 - n) Erogazione dei contributi nel rispetto del relativo regolamento comunale.
 - o) Assunzione di iniziative, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - p) Accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni;
 - q) Approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - r) Fissazione, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, di parametri, standard e carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale o il direttore generale se nominato;
 - s) Determinazione, sentito il revisore dei conti, dei misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - t) Assegnazione degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art.110 del Dlgs.267/2000;
 - u) Assegnazione degli incarichi di consulenza.
3. Il Sindaco oltre a svolgere tutte le funzioni espressamente a lui attribuite dalla legge, ha la competenza ad emanare, in particolare, i seguenti atti di indirizzo politico amministrativo:
- a) Emanare direttive nei confronti dei responsabili dei servizi e degli uffici in qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune;
 - b) Promuove e stipula gli accordi di programma;
 - c) Stipula le convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, o con altri enti pubblici per l'esercizio associato di funzioni o servizi o per l'affidamento di servizi;

d) Autorizza ogni dichiarazione alla stampa o agli altri mezzi di comunicazione

pubblica che non rientri nell'ordinaria comunicazione istituzionale dell'ente o non sia soggetta alla disciplina sul diritto d'accesso agli atti o documenti amministrativi;

- e) Stabilisce l'orario di apertura la pubblico degli uffici comunali;
- f) Sottoscrive gli atti di costituzione delle società partecipate o costituite dal Comune;
- g) Sottoscrive gli atti di gemellaggio;
- h) Presenzia alle cerimonie ufficiali;

Art.38

Rappresentanza legale dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri gestionali attribuiti dalla legge e dal presente Statuto ai responsabili delle strutture di massimo livello dell'ente, spetta a questi ultimi la rappresentanza del Comune.
2. In ogni caso l'esercizio della rappresentanza è attribuibile a ciascun responsabile degli uffici e dei servizi in base ad una delega, generale o speciale, rilasciata dal Sindaco al soggetto individuato, per il compimento dei seguenti atti:
 - a) Rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b) Stipulazione di convenzioni tra i Comuni, tra Comune e Provincia e tra Comune ed altri Enti Pubblici, per l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati;
 - c) Sottoscrizione degli atti di costituzione delle società partecipate o costituite dal Comune;

Art.39

Articolazione della struttura organizzativa

1. Il Comune ha un segretario dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali il quale svolge

tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco e

sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle strutture di massimo livello dell'ente e ne coordina l'attività.

2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina l'articolazione delle strutture di massimo livello dell'ente e ne stabilisce la denominazione.
3. L'ulteriore suddivisione delle suddette strutture in servizi o uffici o unità operative o in altre entità diversamente denominate in base al regolamento, spetta ai responsabili della struttura di massimo livello che agiscono mediante propri atti di organizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4. I responsabili delle strutture di massimo livello dell'ente sono organi di gestione del Comune.

Art.40

Direzione degli uffici e dei servizi

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai responsabili delle relative strutture di massimo livello i quali sono nominati con provvedimento del Sindaco, al quale rispondono della propria attività salvo che non sia stato nominato un direttore generale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta comunale.
2. La copertura dei posti di responsabili delle strutture di massimo livello può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione della Giunta comunale motivata, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.
3. I responsabili dirigono gli uffici ed i servizi secondo i seguenti criteri generali:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra tutti gli uffici comunali;
 - c) l'azione amministrativa di ciascun servizio e di ciascun ufficio dovrà mirare, direttamente o indirettamente a seconda della collocazione nell'organigramma aziendale, innanzitutto a soddisfare le esigenze della collettività amministrata.
4. In ragione della propria funzione di sovrintendenza, e salvo che non sia prevista la figura del direttore generale, il Segretario comunale può disporre direttive nei confronti dei responsabili delle strutture di massimo livello al fine di garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Art.41

Costituzione in giudizio

1. La Giunta comunale, promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposita deliberazione, con la quale assegna l'incarico al patrocinatore dell'ente.
2. La deliberazione di cui al comma I, è assunta sulla base di una relazione o proposta del responsabile della struttura di massimo livello dell'ente interessata alla lite.

Art.42

Modalità di esercizio delle funzioni dirigenziali

1. E' compito dei responsabili delle strutture di massimo livello attuare gli obiettivi ed i programmi definiti dagli organi di governo.
2. Il segretario comunale riunisce periodicamente i responsabili delle strutture di massimo livello in apposita conferenza, di cui ne presiede i lavori, al fine di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e di coordinarne l'attività in ordine ai programmi ed agli

obiettivi di cui al comma I ed alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Al fine di raccordare l'attività di gestione, spettante ai responsabili, con i poteri di indirizzo e controllo politico, spettanti agli organi di governo, il regolamento di cui al comma I, prevede apposite conferenze periodiche da tenersi tra i suddetti soggetti alla presenza del Sindaco e del segretario comunale.
4. In relazione a quanto stabilito dall'art.107, comma III, del dlgs.267/2000 si stabilisce quanto segue:
 - a) Le commissioni di gara sono presiedute dal responsabile della struttura di massimo livello al quale è attribuito l'obiettivo dal piano esecutivo di gestione o dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - b) Le commissioni di concorso sono presiedute dal responsabile della struttura di massimo livello individuato di volta in volta dalla Giunta comunale in relazione all'area funzionale di appartenenza del posto da ricoprire;
 - c) Alla stipulazione dei contratti provvede il responsabile della struttura di massimo livello al quale è attribuito l'obiettivo dal piano esecutivo di gestione o dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
5. Posto che spettano ai responsabili della struttura di massimo livello tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, si specifica, anche a norma dell'art.107, comma III, lettera i) del dlgs.267/2000, che sono in ogni caso di competenza dei suddetti responsabili:

- a) le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara;
- b) le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e

l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

- c) le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art.50 del D.Lgs.267/2000;
- d) i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e relative sanzioni individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- e) i provvedimenti di pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e delle direttive impartite dal Sindaco, dal segretario comunale e se presente dal direttore;
- f) la redazione, nei termini di cui al regolamento di contabilità, degli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione, da parte del direttore, se nominato, o della Giunta comunale;
- g) l'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario, delle ferie, dei recuperi, delle missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal segretario, direttore, se nominato e dal Sindaco;
- h) la concessione delle licenze agli obiettori di coscienza in dotazione al proprio servizio;
- i) l'espressione dei pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione secondo, i tempi e le modalità indicate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.43

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte del responsabile del procedimento che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al diretto superiore, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.44

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare le determinazioni dei responsabili delle strutture di massimo livello dell'Ente vanno affisse all'Albo pretorio del Comune per un periodo di 10 giorni al fine di darne la massima pubblicità.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su

indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un dipendente dell'ufficio segreteria, e su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art.45

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

Art.46

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 15 giorni dal ricevimento.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art.47

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale previa apposita convenzione o negli altri modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla

Giunta o dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
6. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando anche lo statuto o l'atto costitutivo, nelle forme previste dai vigenti regolamenti.

Art.48

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.
3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè del Consiglio di amministrazione, Presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Comunale.
5. Lo statuto e il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art.49

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno un sesto della popolazione maggiorenne interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art.50

Referendum consultivo

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo cui hanno diritto di partecipare tutti i cittadini elettori.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una

unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - a) tributi e tariffe;
 - b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri o richiesto da almeno un sesto del corpo elettorale del Comune.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
8. Le modalità per lo svolgimento del referendum consultivo sono disciplinate da apposito regolamento comunale.
9. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art.51

Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori

della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi, non in modo istituzionalizzato ma in regime convenzionale.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art.52

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando a essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia d'ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

Art.53

Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio

Comunale può nominare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.
6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
7. E' prevista la possibilità di istituire il Difensore Civico Provinciale.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

Art.54

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

Art.55

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della vacanza. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dal responsabile dell'azienda o dell'istituzione.
5. Il Sindaco può revocare con atto motivato gli amministratori di aziende e istituzioni.

Art.56

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art.57

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art.2458 del Codice Civile.

Art.58

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art.59

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un consigliere da esso delegato.

Art.60

Rappresentanti comunali nelle società per azioni e nelle strutture associative

1. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.61

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.62

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei

relativi atti amministrativi. In particolare, competente a rispondere all'istituto dell'interpello è il responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art.63

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile della struttura di massimo livello dell'ente a cui fa capo il servizio economico – finanziario, dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in locazione o affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art.64

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di

previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art.65

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante i sistemi di contabilità previsti dalla legge e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art.66

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del

responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art.67

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 1 candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art.68

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 10 giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art.69

Controllo economico della gestione

1. I responsabili delle strutture di massimo livello possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

TITOLO VI

FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE, PROVINCIA

ECOMUNITA' MONTANA

Art.70

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art.71

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art.72

Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.73

La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto, salvo che nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente la scadenza del Consiglio Comunale.
3. Lo Statuto è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è altresì affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art.74

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale di cui al comma 4 del precedente articolo.